

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 19 giugno 2000, n. 13.

Riconoscimento di titoli di conoscenza della lingua francese ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato:

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*(Riconoscimento di titoli di conoscenza
della lingua francese)*

1. Ai fini dell'accesso, in sede di prima integrazione, alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), sono esonerati dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese i candidati in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito, nell'ambito della procedura abilitante indetta a livello regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della l. 124/1999, l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento per la classe di concorso o per il ruolo nei quali richiedono l'inclusione;
- b) aver conseguito l'attestato di conoscenza della lingua francese rilasciato a seguito del superamento della prova di accertamento prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63 (Disciplina sull'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione Autonoma Valle d'Aosta), ovvero aver superato la prova di accertamento linguistico in occasione di un precedente concorso per esami e titoli relativo ad un ordine di scuole diverso da quello nel quale richiedono l'inclusione;
- c) aver superato un percorso formativo in lingua francese svolto, con le modalità definite d'intesa tra l'ammini-

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 13 du 19 juin 2000,

portant reconnaissance des titres attestant la maîtrise du français aux fins de l'accès aux classements permanents des personnels enseignants et éducateurs.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

*(Reconnaissance des titres attestant
la maîtrise du français)*

1. Aux fins de l'accès aux classements permanents visés à l'article 401 du décret législatif n° 297 du 16 avril 1994 (Approbation du texte unique des dispositions législatives en vigueur en matière d'instruction, applicables aux établissements scolaires de tout ordre et degré), tel qu'il a été remplacé par l'article 1^{er}, 6^e alinéa, de la loi n° 124 du 3 mai 1999 (Disposições urgentes en matière de personnels scolaires), lors de la première mise à jour de ceux-ci, sont dispensés de la vérification de la maîtrise du français les candidats qui :

- a) Ont obtenu, lors du concours réservé organisé à l'échelon régional, au sens de l'article 2, 4^e alinéa, de la loi n° 124/1999, l'habilitation ou l'aptitude à l'enseignement au titre de la classe de concours ou du rôle dans lesquels ils souhaitent être insérés ;
- b) Ont obtenu le titre attestant la maîtrise de la langue française délivré à l'issue de l'épreuve de vérification prévue par l'article 5, 1^{er} alinéa, de la loi régionale n° 63 du 22 novembre 1988 (Réglementation de l'attribution de la prime de bilinguisme aux personnels enseignants, d'inspection et de direction des établissements scolaires et éducatifs de la Région autonome Vallée d'Aoste) ou bien ont réussi l'épreuve de vérification de la maîtrise du français lors d'un concours précédent, sur titres et épreuves, relatif à un ordre d'école autre que celui dans lesquels ils souhaitent être insérés ;
- c) Ont réussi un parcours formatif en langue française organisé, selon des modalités définies de concert par l'admi-

strazione scolastica regionale e le organizzazioni sindacali scolastiche, nell'ambito della procedura abilitante indetta a livello regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della l. 124/1999.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 giugno 2000.

Il presidente
VIÉRIN

LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento n. 71

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 726 del 13.03.2000);
- presentato al Consiglio regionale in data 16.03.2000;
- assegnato alla 5ª Commissione consiliare permanente in data 20.03.2000;
- assegnato alla 5ª Commissione consiliare permanente, con parere in data 20.04.2000 e relazione del Consigliere CUC;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10.05.2000, con deliberazione n. 1318/XI;
- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 15.05.2000;
- vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 14.06.2000.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera "g" della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 19 giugno 2000 N. 13

Note all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ L'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, prevede quanto segue:
«*Graduatorie permanenti*
1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno su-

nistration scolaire régionale et les organisations syndicales de l'école, dans le cadre du concours réservé organisé à l'échelon régional au sens de l'article 2, 4^e alinéa, de la loi n° 124/1999.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 19 juin 2000.

Le président,
Dino VIÉRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 71

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 726 du 13.03.2000);
- présenté au Conseil régional en date du 16.03.2000;
- soumis à la 5^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 20.03.2000;
- soumis à la 5^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 12.04.2000 et rapport du Conseiller CUC;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 10.05.2000, délibération n° 1318/XI;
- transmis au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 15.05.2000;
- visé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 14.06.2000.

perato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio

1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.».

(2) L'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, prevede quanto segue:

«Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o parreggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a tito-

lo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.».

(3) L'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63 prevede quanto segue:

«Salvo quanto stabilito in via transitoria dal successivo articolo 6, l'inclusione nelle graduatorie regionali, di circolo e di istituto degli aspiranti ad incarichi di insegnamento nelle scuole dipendenti dalla Regione e la nomina degli insegnanti della religione cattolica sono subordinate, a decorrere dall'anno scolastico 1989/90, al preventivo accertamento della piena conoscenza della lingua francese, da espletarsi annualmente con modalità analoghe a quelle previste nei casi contemplati dal secondo comma dell'articolo 6 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861».

(4) Vedasi nota 2.

Legge regionale 19 giugno 2000 n. 14.

Disposizione per la delegificazione e per la semplificazione di procedimenti amministrativi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 30 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in

Loi régionale n° 14 du 19 juin 2000,

portant dispositions pour la délégification et la simplification des procédures administratives.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Objet)

1. En application des dispositions visées à l'article 30 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 (Nouvelles disposi-

materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), la presente legge disciplina la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi elencati nell'allegato A.

Art. 2
*(Procedure e criteri per la delegificazione
e la semplificazione)*

1. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato A provvede la Giunta regionale con proprie deliberazioni, emanate e pubblicate secondo le modalità stabilite dall'articolo 30, comma 2, della l.r. 18/1999.

2. Oltre a quelli indicati nell'articolo 30, comma 4, della l.r. 18/1999, le deliberazioni di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri:

- a) individuazione della struttura competente per l'istruttoria, nonché dell'organo politico o del dirigente competente all'adozione del provvedimento finale, secondo i criteri di ripartizione delle competenze stabiliti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale);
- b) adeguamento delle fasi e degli adempimenti procedurali alle nuove tecnologie informatiche e telematiche.

Art. 3
*(Modificazioni alla legge regionale
11 agosto 1975, n. 40)*

1. All'articolo 3, comma primo, della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40 (Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione) le parole «sentito il parere della Commissione consiliare permanente per la pubblica istruzione» sono soppresse.

2. All'articolo 3, comma secondo, della l.r. 40/1975 le parole «in collaborazione con la Commissione consiliare permanente per la pubblica istruzione, i consigli di istituto e il collegio dei docenti» sono soppresse.

Art. 4
*(Modificazioni alla legge regionale
14 giugno 1989, n. 30)*

1. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), le parole «sentita la commissione consiliare competente» sono soppresse.

2. All'articolo 6, comma 3, della l.r. 30/1989, le parole

tions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclaration sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991), la présente loi régit la déléguification et la simplification des procédures administratives visées à l'annexe A.

Art. 2
*(Procédures et critères pour la déléguification
et la simplification)*

1. Le Gouvernement régional procède à la déléguification et la simplification des procédures administratives visées à l'annexe A de la présente loi par des délibérations adoptées et publiées suivant les modalités visées au 2^e alinéa de l'article 30 de la LR n° 18/1999.

2. Les délibérations visées au 1^{er} alinéa du présent article doivent se conformer aux critères visés au 4^e alinéa de l'article 30 de la LR n° 18/1999 et aux critères suivants :

- a) Détermination de la structure compétente en matière d'instruction et de l'organe politique ou du dirigeant compétent en matière d'adoption de l'acte final, suivant les critères de répartition des compétences visés aux articles 4 et 5 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel ;
- b) Adaptation des phases des procédures et des actes à accomplir aux nouvelles technologies informatiques et télématiques.

Art. 3
*(Modifications de la loi régionale n° 40
du 11 août 1975)*

1. Au premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 40 du 11 août 1975 (Distribution gratuite des manuels scolaires aux élèves des écoles secondaires de la Région) les mots : «la commission du Conseil compétente en matière d'instruction publique entendue» sont supprimés.

2. Au deuxième alinéa de l'article 3 de la LR n° 40/1975 les mots : «de concert avec la commission du Conseil compétente en matière d'instruction publique, avec les conseils d'établissements et le collège des enseignants» sont supprimés.

Art. 4
*(Modifications de la loi régionale n° 30
du 14 juin 1989)*

1. Au 4^e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires) les mots : «la commission compétente du Conseil entendue» sont supprimés.

2. Au 3^e alinéa de l'article 6 de la LR n° 30/1989, les

«sentita la commissione consiliare competente» sono soppresse.

3. All'articolo 7, comma 1, della l.r. 30/1989, le parole «sentita la commissione consiliare competente» sono soppresse.

4. All'articolo 9, comma 4, della l.r. 30/1989, le parole «sentita la commissione consiliare competente» sono soppresse.

Art. 5
(Abrogazione di norme)

1. Con effetto dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui all'articolo 2, sono abrogate le disposizioni di legge limitatamente alle parti in cui regolano i procedimenti amministrativi di cui all'allegato A.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 giugno 2000.

Il Presidente
VIÉRIN

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA
DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE

1) Procedimento per l'adozione del programma annuale «Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste».

Legge regionale 20 dicembre 1991, n. 77 (art. 2).

2) Procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di bacini di accumulo.

Legge regionale 17 giugno 1992, n. 24 (artt. 2, 3 e 5).

3) Procedimento per il finanziamento di infrastrutture ricreative-sportive, in favore di comuni, comunità montane e loro forme associative.

Legge regionale 7 agosto 1986, n. 45 (art. 4).

4) Procedimento per la classificazione delle piste di sci.

Legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (art. 3).

mots : «la commission compétente du Conseil entendue» sont supprimés.

3. Au 1^{er} alinéa de l'article 7 de la LR n° 30/1989, les mots : «la commission compétente du Conseil entendue» sont supprimés.

4. Au 4^e alinéa de l'article 9 de la LR n° 30/1989, les mots : «la commission compétente du Conseil entendue» sont supprimés.

Art. 5
(Abrogation de dispositions)

1. À compter de la date de publication des délibérations visées à l'article 2 de la présente loi, les dispositions législatives régissant les procédures administratives visées à l'annexe A sont abrogées.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 19 juin 2000.

Le président,
Dino VIÉRIN

ANNEXE A
(1^{er} alinéa de l'article 1er)

LISTE DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES À
DÉLÉGIFÉRER ET À SIMPLIFIER

1) Procédure pour l'adoption du programme annuel «Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste».

Loi régionale n° 77 du 20 décembre 1991 (art. 2).

2) Procédures pour la délivrance de l'autorisation de construire des réservoirs d'accumulation.

Loi régionale n° 24 du 17 juin 1992 (articles 2, 3 et 5).

3) Procédure pour l'octroi de financements aux communes, aux communautés de montagne et à leurs associations pour la réalisation d'infrastructures destinées aux sports et aux loisirs.

Loi régionale n° 45 du 7 août 1986 (art. 4).

4) Procédures pour la classification des pistes de ski.

Loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (art. 3).

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 72

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 864 del 20.03.2000);
- presentato al Consiglio regionale in data 22.03.2000;
- assegnato alla 1^a Commissione consiliare permanente in data 27.03.2000;
- esaminato dalla 1^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 12.04.2000, e relazione del Consigliere OTTOZ;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10.05.2000, con deliberazione n. 1313/XI;
- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 15.05.2000;
- vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 14.06.2000.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 72

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 864 du 20.03.2000);
- présenté au Conseil régional en date du 22.03.2000;
- soumis à la 1^{ère} Commission permanente du Conseil en date du 27.03.2000;
- examiné par la 1^{ère} Commission permanente du Conseil – avis en date du 12.04.2000 et rapport du Conseiller OTTOZ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 10.05.2000, délibération n° 1313/XI;
- transmis au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 15.05.2000;
- visé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 14.06.2000.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera "g" della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 19 giugno 2000 N.14.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 30 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 prevede quanto segue:

«(Delegificazione di disposizioni regionali concernenti i procedimenti amministrativi)

1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, indicando i criteri per la sua attuazione ed individuando i procedimenti oggetto della disciplina. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. La delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è affidata alla Giunta regionale che vi provvede con proprie deliberazioni, previo parere della Commissione o delle Commissioni consiliari competenti nella materia oggetto del singolo procedimento. Le Commissioni consiliari comunicano il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine la deliberazione è adottata anche in mancanza del parere.

3. Le deliberazioni della Giunta regionale sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le deliberazioni della Giunta regionale si conformano ai seguenti criteri e principi:

- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni e strutture intervenienti;

- b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
- c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;
- d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
- e) eliminazione o riduzione dei certificati richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità;
- f) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
- g) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni, anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale;
- h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
- i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili;
- j) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni per una difforme disciplina settoriale;
- k) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
- l) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo.

5. La Giunta regionale individua la struttura competente a compiere gli accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nelle deliberazioni di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi, ed a formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

Note all'articolo 2:

⁽²⁾⁽³⁾ Vedasi nota 1.

⁽⁴⁾ L'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:

«(Funzioni della direzione politica)

1. Al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, al suo Presidente e agli Assessori che la compongono spettano, secondo le attribuzioni previste dallo Statuto speciale, le funzioni di indirizzo politico. Essi definiscono gli obiettivi e i programmi e verificano i risultati della gestione amministrativa.
2. In materia di organizzazione dell'Amministrazione, la Giunta regionale provvede:
 - a) all'articolazione dell'assetto organizzativo in assessorati o in altra forma strutturale comunque denominata e alla definizione delle relative competenze;
 - b) all'istituzione, alla modificazione e alla soppressione delle strutture dirigenziali nonché alla definizione delle relative competenze;
 - c) alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare a ciascuna struttura dirigenziale, sulla base degli obiettivi e programmi individuati ai sensi del comma 1;
 - d) alla definizione della nomenclatura organizzativa delle strutture dirigenziali.»

L'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:

«(Funzioni della direzione amministrativa)

1. La direzione amministrativa consiste nella gestione delle attività per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dai competenti organi della Regione. Essa si concretizza, sotto il profilo finanziario, tecnico e amministrativo, nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali e nel relativo esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
2. La direzione amministrativa spetta ai dirigenti. I dirigenti concorrono alla formazione dei programmi regionali di competenza degli organi statuari mediante proposte, nei limiti di competenza loro attribuita.
3. Sono dirigenti i dipendenti regionali per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del codice civile e che ricoprono nell'Amministrazione un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni ai fini di cui al comma 1.
4. Ai dirigenti competono autonomi poteri di organizzazione

della struttura dirigenziale cui sono preposti, da esercitarsi nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4.»

Note all'articolo 3:

⁽⁵⁾ L'articolo 3, comma primo, della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40 prevedeva quanto segue:

«Le disposizioni e modalità per l'acquisto e l'assegnazione dei libri scolastici di testo agli alunni di cui all'articolo 1 saranno approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare permanente per la pubblica istruzione.»

⁽⁶⁾ L'articolo 3, comma secondo, della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40 prevedeva quanto segue:

«La Giunta regionale, in collaborazione con la Commissione consiliare permanente per la pubblica istruzione, i consigli di istituto e il collegio dei docenti, stabilisce che i libri di testo siano assegnati in uso agli alunni delle scuole o istituti interressati. Tali libri di testo rimangono di proprietà dell'Amministrazione regionale, con il conseguente obbligo da parte degli alunni assegnatari di restituirli al termine dell'anno scolastico.»

Note all'articolo 4:

⁽⁷⁾ L'articolo 5, comma 4, della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 prevedeva quanto segue:

«Le modalità degli interventi indicati nei precedenti commi sono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.»

⁽⁸⁾ L'articolo 6, comma 3, della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 prevedeva quanto segue:

«Le modalità degli interventi indicati nei precedenti commi sono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.»

⁽⁹⁾ L'articolo 7, comma 1, della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 prevedeva quanto segue:

«Agli studenti in disagiate condizioni economiche che, per motivi di salute o per altre cause sopraggiunte ed eccezionali, debitamente documentate, non abbiano potuto soddisfare le condizioni del merito scolastico ed accedere all'assegno di studi previsto dall'articolo 5, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può erogare per un anno un sussidio straordinario non superiore all'importo dell'assegno di studio.»

⁽¹⁰⁾ L'articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 prevedeva quanto segue:

«Le modalità di accesso e di godimento per le strutture previste dal primo comma e le modalità per gli interventi previsti dal secondo comma del presente articolo sono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la commissione consiliare competente.»